

Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Modifica del 25 giugno 2003

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 dicembre 1982¹ sull'assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Sezione 2: Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

Art. 72b Durata delle funzioni del presidente e dei due vicepresidenti
del Consiglio d'amministrazione

In singoli casi motivati, la durata della funzione del presidente e dei due vicepresidenti del Consiglio d'amministrazione può essere prolungata, in deroga all'articolo 18 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 3 giugno 1996² sulle commissioni.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2003.

25 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 832.202
² RS 172.31